



**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

## LA NUOVA CONTRIBUZIONE ENASARCO DAL 1° GENNAIO 2012

Il nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco entrerà in vigore il 1° GENNAIO 2012.

Le novità sono molte, in particolare quelle che riguardano la contribuzione e le pensioni; sul primo argomento va ribadito che la contribuzione Enasarco, anche se integrativa di quella base è obbligatoria per legge e non sono possibili “compensazioni” di contribuzione dell’Enasarco all’Inps e viceversa.

Per l’anno 2012 (quindi sulle provvigioni maturate dopo il 31.12.2011) essendo l’aliquota complessiva del 13,50% rimasta invariata, il 6,75% grava sia sul preponente che sull’agente.

E’ aumentato invece il massimale provvigionale: euro 30.000,00 per l’agente monomandatario ed euro 20.000,00 per l’agente plurimandatario.

Il minimale annuo contributivo, semprechè in un trimestre solare sia maturata una provvigione, è stabilito in euro 800,00 per l’agente monomandatario ed in euro 400,00 per l’agente plurimandatario.

Il contributo di solidarietà passerà gradualmente dall’attuale 1% al 3% nel 2020, ciò risponde al principio di solidarietà generazionale come previsto dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335.

	Anno di decorrenza e aliquota contributiva							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aliquota contributiva</b>	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
<b>Aliquota previdenza</b>	12,50%	12,70%	12,90%	13,10%	13,30%	13,50%	13,75%	14,00%
<b>Aliquota previdenza a titolo di solidarietà</b>	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

Tipologia del rapporto di agenzia	Anno di decorrenza e massimali provvigionali			
	2012	2013	2014	2015
monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

Riguardo i requisiti pensionistici minimi fra uomini e donne, questi, sono stati uniformati a 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni di età pensionabile.





**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Per le donne quindi. l'età pensionabile minima oggi a 60 anni, si incrementerà di un anno ogni due solari, a partire dal 2012 e con termine nel 2020.

E' stato poi introdotto l'ulteriore requisito rappresentato dalla quota "90", quale somma fra gli anni compiuti di età e l'anzianità contributiva come viene illustrato nello schema sotto riportato:

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
M	quota	86	87	88	89	90					
	età minima	65	65	65	65	65					
	anzianità minima	20	20	20	20	20					
F	quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65	
	anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

Sulle provvigioni a favore degli agenti aventi forma di società di capitali (Spa, Srl) vi è un aumento di aliquota del contributo che aumenterà gradualmente dal 2012 al 2015 con l'aliquota che passerà dall'attuale 2% al 4%.

Questo aumento sarà ripartito in forma paritetica fra i preponenti e le società di agenzia (attualmente il contributo è totalmente a carico delle mandanti)

Per la rivalutazione del montante contributivo di un rendimento minimo garantito la percentuale è del 1,5% con la contestuale istituzione di uno specifico fondo di garanzia, alimentato dal 10% dei rendimenti annui degli investimenti Enasarco.

Importi provvigionali annui	Aliquota Regolamento 2004	Anno di decorrenza e aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

In favore dei nuovi iscritti all'Enasarco che raggiungeranno l'età pensionabile (65 anni) con almeno 5 ANNI di contributi, ma senza aver maturato l'anzianità contributiva minima, verrà erogata una rendita reversibile ridotta del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota "90".





**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Di conseguenza è stata abbassata a 5 ANNI l'anzianità minima per la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

Per gli agenti di commercio che operano con preponenti straniere, senza sedi o dipendenze in Italia è stata introdotta la facoltà di effettuare versamenti contributivi a loro esclusivo carico.

Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all'agente, che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere, di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore rispetto a quello obbligatorio.

La medesima facoltà è riconosciuta all'iscritto antecedentemente al 1° Gennaio 2004 al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

L'entità del contributo facoltativo è liberamente determinato dall'agente con un minimo di euro 200,00 annui.

Per i pensionati di vecchiaia e invalidità il diritto alla liquidazione del supplemento si acquisisce al compimento del 70° anno di età e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, senza più l'obbligo di previa cessazione dei rapporti di agenzia. Di conseguenza il pensionato di vecchiaia e di invalidità, che continui a svolgere attività di agenzia, dopo il pensionamento, potrà richiedere più supplementi di pensione.



ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO

ASCOM - CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone - Tel. 0434-549411 - Fax 0434-541865 - C.F. 80005410933

E-mail: [info@ascom.pn.it](mailto:info@ascom.pn.it) - [www.ascom.pn.it](http://www.ascom.pn.it)